



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali**  
**Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione**  
**Coordinamento Generale Medico Legale**

**Roma, 24-06-2020**

**Messaggio n. 2584**

Allegati n.1

**OGGETTO:           Indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, rubricato "Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato"**

## **1. Premessa**

Con il presente messaggio, anche a fronte delle richieste di chiarimento avanzate dalle Strutture territoriali in merito all'attuazione dell'articolo 26 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in attesa della pubblicazione dell'apposita circolare al vaglio ministeriale, si forniscono istruzioni operative per la gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, ai fini del riconoscimento delle indennità di cui ai commi 1, 2 e 6 del medesimo articolo 26.

Preliminarmente, si precisa che, nell'ambito della categoria dei lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, l'articolo 26 è rivolto ai soli lavoratori dipendenti, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Inps, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

## **2. Equiparazione della quarantena a malattia (art. 26, comma 1)**

Il comma 1 dell'articolo 26 dispone l'equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

In primo luogo, come appare chiaramente dalla lettura testuale della norma, si evidenzia che il periodo al quale si fa riferimento è quello della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) e della quarantena precauzionale (definito dall'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35). Pertanto, la tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria dal quale non è possibile prescindere, stante sia l'equiparazione della stessa alla malattia sia l'obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria, come attestato dal comma 3 del medesimo articolo 26.

Sempre dall'interpretazione letterale della norma, risulta che nulla è innovato, sotto il profilo previdenziale e contrattuale, in merito alla specifica tutela prevista in caso di malattia comportante incapacità temporanea al lavoro per le diverse categorie di lavoratori, incluso l'eventuale diverso rischio specifico indennizzato a talune categorie di lavoratori.

Tale tutela, secondo il comma 1, si applica anche ai casi di quarantena, come sopra individuata.

Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell'Istituto, viene riconosciuta l'indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore; a ciò si aggiunge l'eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento (con la conseguente copertura contributiva).

Il comma 1 dispone anche che tali periodi non sono da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto nell'ambito del rapporto di lavoro (periodo durante il quale il lavoratore assente dal lavoro ha diritto alla conservazione del posto). Nulla è invece innovato, come sopra già evidenziato, per quanto attiene alla tutela previdenziale, compresi i limiti temporalmente posti dal legislatore per le diverse categorie di lavoratori (lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato, operai agricoli a tempo determinato, lavoratori dello spettacolo, lavoratori marittimi, etc.).

### *Certificazione sanitaria*

Ai fini del riconoscimento della tutela di cui al comma 1, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica (comma 3 dell'articolo 26).

Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di tutela della malattia, il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. Nei casi residuali di certificato emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all'Inps nel termine dei due giorni previsti dalla normativa di riferimento.

Per tale motivo, qualora al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l'operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all'Inps,

mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o PEC). Il lavoratore, in tal modo, comunicherà gli estremi del provvedimento (numero di protocollo, dati della Struttura di sanità pubblica che ha emesso il provvedimento, data di redazione e periodo di sorveglianza prescritto) e il PUC del certificato al quale si riferiscono, allegando, ove possibile, il provvedimento medesimo.

In attesa dell'integrazione da parte del lavoratore, il certificato pervenuto all'Istituto verrà considerato sospeso, mediante apposizione del codice di anomalia generica (anomalia A), come precisato nell'allegato al presente messaggio specificatamente riferito alla procedura "CDM".

Naturalmente, in tutti i casi in cui l'anomalia sia da considerarsi sanata, sulla base delle indicazioni fornite con il citato allegato, dovrà essere inserito in procedura "CDM" l'apposito codice per poter proseguire con le attività finalizzate al riconoscimento della prestazione di malattia.

Per la specifica categoria di lavoratori marittimi, le relative istruzioni tecniche saranno fornite mediante il manuale tecnico presente nella procedura "Gestione malattia marittimi".

### **3. Tutela per i lavoratori con patologie di particolare gravità (art. 26, comma 2)**

Il comma 2 dell'articolo 26 dispone che per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) o in possesso del riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992), l'intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera.

In caso di disabilità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, la tutela in argomento è prevista esclusivamente in presenza di immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. In assenza del verbale di riconoscimento della disabilità, la condizione di rischio, come precisato dal legislatore in sede di conversione, con modifiche, della norma in commento, può essere attestata dagli organi medico legali presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Per entrambe le ipotesi, il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, garantendo, in tal modo, l'avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera.

Si ricorda che in caso di degenza ospedaliera è prevista una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico e che il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all'anno di prescrizione della prestazione.

#### Certificazione sanitaria

Il medico curante è tenuto a precisare, nelle note di diagnosi, l'indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica, riportando altresì, come precisato testualmente al comma 2, i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali.

Gli Uffici medico legali dell'Inps territorialmente competenti verificano, come di prassi, la certificazione prodotta per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, acquisendo, ove se ne ravvisi l'opportunità, ulteriore documentazione dal lavoratore ai fini della definizione della pratica.

Anche in tali casi, in attesa dell'integrazione documentale, il certificato pervenuto all'Istituto verrà considerato sospeso in attesa di regolarizzazione, mediante apposizione del codice di anomalia generica (anomalia A), come precisato nell'allegato al presente messaggio specificatamente riferito alla procedura "CDM".

Naturalmente, in tutti i casi in cui l'anomalia sia da considerarsi sanata, sulla base delle indicazioni fornite con il citato allegato, dovrà essere inserito in procedura "CDM" l'apposito codice per poter proseguire con le attività finalizzate al riconoscimento della prestazione di malattia.

Per la specifica categoria di lavoratori marittimi, le relative istruzioni tecniche saranno fornite mediante il manuale tecnico presente nella procedura "Gestione malattia marittimi".

#### **4. Malattia per COVID19 (art. 26, comma 6)**

Il comma 6 dell'articolo 26 stabilisce che in caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta, ovviamente, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, sulla base della specifica normativa di riferimento.

#### **5. Periodo transitorio**

Per tutelare i lavoratori nel periodo precedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020 (17 marzo 2020), il comma 4 dell'articolo 26 stabilisce, in deroga a quanto previsto al comma 3, che vengono considerati validi, per il riconoscimento dell'indennità di cui al comma 1, i certificati medici prodotti anche in assenza del prescritto provvedimento dell'operatore di sanità pubblica.

Ugualmente, sono da considerarsi accoglibili, sempre fino alla suddetta data di entrata in vigore del decreto, i provvedimenti emessi dall'operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti.

In allegato, come sopra indicato, vengono fornite istruzioni di dettaglio per la gestione delle certificazioni prodotte e la regolarizzazione degli eventi dichiarati, ai fini del riconoscimento delle tutele in argomento.



Al riguardo, si evidenzia che sono in corso implementazioni informatiche nella procedura "CDM", indicate nel citato allegato, al fine di consentire una parziale automatizzazione del processo, delle quali si darà opportuna descrizione in fase di rilascio delle medesime.

Si ribadisce che per la specifica categoria di lavoratori marittimi, ferma restando la trattazione amministrativa degli eventi sulla base delle medesime istruzioni valide per la generalità degli assicurati, le relative istruzioni tecniche saranno fornite mediante coerente implementazione del manuale tecnico rinvenibile nella specifica sezione della procedura "Gestione malattia marittimi".

Per la tutela di cui al comma 2 dell'articolo, stante l'equiparazione del periodo a degenza ospedaliera, è considerato valido, come sopra già specificato, il certificato pervenuto entro l'anno di prescrizione.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

**EQUIPARAZIONE DELLA QUARANTENA A MALATTIA**

IPOTESI	DOCUMENTAZIONE SANITARIA		PERIODO DI RIFERIMENTO	ESEMPI
	Provedimento dell'operatore di sanità pubblica	Certificato Medico di Medicina Generale inizio prognosi coincidente con data redazione inizio prognosi anteriore alla data di redazione		
			<b>Tutele di cui al comma 1 art. 26</b> <b>Periodo 31 gennaio 2020 – 16 marzo 2020</b> (periodo transitorio – estremi compresi) comma 4 dell'articolo 26	
1	NO	SI	Certificato accoglibile. In caso di data di inizio prognosi, anteriore rispetto a quella di redazione del certificato (ma successiva al 31 gennaio 2020 compreso), la procedura CDM considererà validi, in automatico, i giorni precedenti alla citata data di redazione (solo in presenza del relativo codice apposto dal medico INPS).	Certificato redatto il 15/02/2020 con indicazione della data del 10/02/2020 in "dichiarazione di essere ammalato dal"; il certificato verrà in automatico considerato valido dal 10/02/2020.
2	SI	NO	Documentazione sanitaria accoglibile. Il provvedimento viene acquisito manualmente in procedura CDM (come certificato cartaceo) per il periodo in esso riportato (inizio e fine);	Provedimento con periodo di quarantena indicato dal 15/02/2020 al 28/02/2020; periodo da acquisire dal 15/02/2020 al 28/02/2020
3	SI <small>data antecedente a quella di redazione del certificato</small> <small>(compresa ipotesi data fine periodo successiva a quella indicata nel certificato)</small>	SI <small>(compresa ipotesi data fine prognosi successiva a quella indicata nel proved.to)</small>	Documentazione sanitaria accoglibile. Qualora i periodi indicati nel certificato e nel provvedimento non siano coincidenti, verrà considerato il periodo più ampio di inizio e fine. <b>Certificato telematico:</b> In caso di data di inizio prognosi, anteriore rispetto a quella di redazione del certificato (ma successiva al 31 gennaio 2020 compreso), la procedura CDM considererà validi, in automatico, i giorni precedenti alla citata data di redazione (solo in presenza del relativo codice apposto dal medico INPS). Qualora il provvedimento riporti una data di inizio e/o una data di fine periodo diverse e più favorevoli rispetto alla prognosi indicata nel certificato, tale periodo verrà acquisito manualmente in procedura CDM (come certificato cartaceo). Si viene quindi a creare un evento costituito da un periodo di prognosi inserito manualmente e uno ricavato dal certificato telematico. <b>Certificato cartaceo:</b> si procederà con acquisizione manuale in procedura CDM, considerando il periodo più ampio (inizio e fine) tra quelli indicati nel provvedimento o nel certificato.	Certificato telematico redatto il 13/02/2020 con indicazione della data del 10/02/2020 in "dichiarazione di essere ammalato dal" e data di fine prognosi 20/02/2020; provvedimento dell'operatore di sanità pubblica con periodo indicato 7/02/2020 – 18/02/2020; l'evento decarerà dal 7/02/2020 e terminerà il 20/02/2020 (dal 7/02/2020 al 5/02/2020 acquisizione manuale)  Certificato telematico redatto in data 20/02/2020 con inizio prognosi 20/02/2020 e data fine prognosi 28/02/2020; provvedimento dell'operatore di sanità pubblica con periodo dal 16/02/2020 al 4/03/2020; l'evento decarerà dal 16/02/2020 al 4/03/2020 (dal 16/02/2020 al 19/02/2020 e dal 29/02/2020 al 4/03/2020 acquisizione manuale).

NOTA: In tutti i casi sopra descritti di acquisizione di certificati cartacei, si procederà ad effettuare adeguamenti in procedura CDM, per consentire di inserire, nelle diverse ipotesi, l'indicazione dell'evento riferito a Covid-19. Si ricorda che al fine di non produrre alcuna sanzione per ritardo di presentazione, in fase di acquisizione, la data di presentazione deve coincidere con quella di rilascio e quella di inizio della prognosi.

IPOTESI	DOCUMENTAZIONE SANITARIA		PERIODO DI RIFERIMENTO	ESEMPI
	Provedimento dell'operatore di sanità pubblica	Certificato MMG inizio prognosi coincidente con data redazione inizio prognosi anteriore alla data di redazione		
			<b>Tutele di cui al comma 1 art. 26</b> <b>Periodo dal 17 marzo 2020</b> comma 3 dell'articolo 26	
4	NO	SI	Certificato non accoglibile salvo integrazioni. In attesa della ricezione del provvedimento, verrà inserito in procedura CDM, il codice di anomalia generica con l'indicazione: "mancata il provvedimento dell'operatore di sanità pubblica" e inviata comunicazione al lavoratore. Se perviene il provvedimento, l'anomalia è sanata. In caso contrario il certificato non è indicizzabile.	
5	SI	NO	Documentazione sanitaria non accoglibile salvo integrazioni. Il provvedimento verrà protocollato ma non acquisito. Se ne terrà evidenza qualora il certificato pervenga successivamente.	
6	SI <small>data antecedente a quella di redazione del certificato</small> <small>(compresa ipotesi data fine periodo successiva a quella indicata nel certificato)</small>	SI <small>(compresa ipotesi data fine prognosi successiva a quella indicata nel proved.to)</small>	Documentazione sanitaria accoglibile. Qualora i periodi indicati nel certificato e nel provvedimento non siano coincidenti, verrà considerato il periodo più ampio di inizio e fine. <b>Certificato telematico:</b> In caso di data di inizio prognosi, anteriore rispetto a quella di redazione del certificato (ma successiva al 31 gennaio 2020 compreso), la procedura CDM considererà validi, in automatico, i giorni precedenti alla citata data di redazione (solo in presenza del relativo codice apposto dal medico INPS). Qualora il provvedimento riporti una data di inizio e/o una data di fine periodo diverse e più favorevoli rispetto alla prognosi indicata nel certificato, tale periodo verrà acquisito manualmente in procedura CDM (come certificato cartaceo). Si viene quindi a creare un evento costituito da un periodo di prognosi inserito manualmente e uno ricavato dal certificato telematico. <b>Certificato cartaceo:</b> si procederà con acquisizione manuale in procedura CDM, considerando il periodo più ampio (inizio e fine) tra quelli indicati nel provvedimento o nel certificato.	Certificato telematico redatto in data 25/03/2020 con indicazione della data del 18/03/2020 in "dichiarazione di essere ammalato dal" e provvedimento dell'operatore di sanità pubblica con data di inizio periodo del 20/03/2020; l'evento decarerà dal 18/03/2020.  Certificato cartaceo con data di fine prognosi 27/03/2020; provvedimento dell'operatore di sanità pubblica con data di fine periodo 23/03/2020; l'evento terminerà il 27/03/2020.

NOTA: In tutti i casi sopra descritti di acquisizione di certificati cartacei, si procederà ad effettuare adeguamenti in procedura CDM, per consentire di inserire, nelle diverse ipotesi, l'indicazione dell'evento riferito a Covid-19.

**TUTELA PER I LAVORATORI AFFETTI DA GRAVI PATOLOGIE**

IPOTESI	DOCUMENTAZIONE SANITARIA		PERIODO DI RIFERIMENTO	ESEMPI
	Verbale handicap / attestazione medico legale ASL	Certificato MMG inizio prognosi coincidente con data redazione inizio prognosi anteriore alla data di redazione		
			<b>Tutele di cui al comma 2 art. 26</b> <b>Periodo dal 17 marzo 2020</b>	
1	SI	SI	Certificato accoglibile dalla data del 17 marzo 2020. <b>Certificato telematico:</b> il certificato di malattia verrà classificato automaticamente, in procedura CDM, come certificato di ricovero (solo in presenza del relativo codice apposto dal medico INPS). L'operatore interverrà con attività manuale per l'invalidazione del periodo precedente al 17 marzo 2020. <b>Certificato cartaceo:</b> si procederà con acquisizione manuale in procedura CDM, qualificando il certificato come degenza.	Certificato con prognosi dal 25/02/2020 redatto il 18/03/2020; periodo di riconoscimento della tutela dal 17/03/2020; invalidazione dal 25/02/2020 al 16/03/2020
2	SI	SI <small>Certificato redatto entro il 31 luglio 2020 e con data di fine prognosi successiva al 31 luglio 2020</small>	Certificato accoglibile fino alla data del 31 luglio 2020. <b>Certificato telematico:</b> il certificato di malattia verrà classificato automaticamente, in procedura CDM, come certificato di ricovero (solo in presenza del relativo codice apposto dal medico INPS). L'operatore interverrà con attività manuale per l'invalidazione del periodo successivo al 31 luglio 2020. <b>Certificato cartaceo:</b> si procede con acquisizione manuale in procedura CDM, qualificando il certificato come degenza.	Certificato con prognosi dal 10/07/2020 al 15/08/2020; periodo di riconoscimento della tutela 10/07/2020 - 31/07/2020
3	SI	SI <small>Certificato redatto dal 1° agosto con data di inizio prognosi antecedente (dal 17 marzo 2020).</small>	Certificato accoglibile fino alla data del 31 luglio 2020. <b>Certificato telematico:</b> il certificato emesso dopo il 31 luglio 2020 dovrà essere invalidato. Verrà acquisito manualmente in procedura CDM (come certificato cartaceo di ricovero ospedaliero) il periodo in esso riportato fino al 31 luglio 2020. <b>Certificato cartaceo:</b> si procederà con acquisizione manuale in procedura CDM, qualificando il certificato come degenza.	Certificato redatto il 5/08/2020 con prognosi dal 1/05/2020 fino al 10/08/2020; periodo di riconoscimento della tutela 1/05/2020 - 31/07/2020
4	SI	NO	Documentazione sanitaria accoglibile solo a seguito di presentazione del certificato redatto dal medico curante, entro l'anno di prescrizione.	

NOTA: In tutti i casi sopra descritti di acquisizione di certificati cartacei, si procederà ad effettuare adeguamenti in procedura CDM, per consentire di inserire, nelle diverse ipotesi, l'indicazione dell'evento riferito a Covid-19.

**MALATTIA CONCLAMATA**

			<b>Tutela di cui al comma 6 art. 26</b> <b>Periodo dal 31 gennaio 2020</b>	
Nessuna novità nell'ambito della consueta gestione dei certificati di malattia. Si procederà ad effettuare adeguamenti in procedura CDM per consentire di inserire, in caso di acquisizione di certificati cartacei, l'indicazione dell'evento riferito a Covid-19.				

**Testo del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6**

(in *Gazzetta*

*Ufficiale* - Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2020), **coordinato**

**con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13**

(*Gazzetta Ufficiale* 61 9 marzo 2020 - alla pag. 6), **recante:**

**«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

*Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19*

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato *virus*, le autorità competenti, *con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2*, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.
2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

- h)* applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
- i)* previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;



## Decreto legge 17.03.2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 17.03.2020, n. 70) , convertito il legge nr.27 del 24 Aprile 2020 (G.U. 29.04.2020, n.110 )

Titolo II - Misure a sostegno del lavoro

Capo II - Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Art. 26 - Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.

2. Fino al 31 luglio 2020 (1) per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.

3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 380 milioni (2) di euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande.

6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

1 Comma così modificato dall'art. 74, comma 1, lett. a), D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. con modif. da L. 17.07.2020, n. 77.

2 Comma così modificato dall'art. 74, comma 1, lett. b), D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. con modif. da L. 17.07.2020, n. 77.